



# COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

ORDINANZA SINDACALE n. *22* del *26, 05, 2020*

**OGGETTO: riapertura del mercato settimanale.**

## IL SINDACO Autorità Sanitaria

**VISTO** il DPCM 17 maggio 2020 contenente “misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”;

**VISTA** l'Ordinanza contingibile ed urgente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020 ed in particolare letto l'art. 7, comma 3 e 4, secondo cui “sono, altresì, autorizzati i mercati, le fiere e i mercatini hobbistici, con l'obbligo di adottare ogni adeguata misura di distanziamento e contenimento del contagio. Il Sindaco del Comune interessato all'attività mercatale dispone in conseguenza con propria Ordinanza, limitandone anche giorni e orari di accesso e vietando, ove lo ritenga necessario, l'autorizzazione all'apertura dei c.d. mercati rionali” e che “per le attività di cui ai commi che precedono, anche con specifico riferimento ai dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, ecc...) ed alle distanze interpersonali, si applicano le Linee guida”;

**VISTO** il Nulla Osta concesso dalla Città Metropolitana di Messina – III^ Direzione – Viabilità Metropolitana - con nota prot. 13212/20 del 21/05/2020 al fine di emettere Ordinanza Dirigenziale per la regolamentazione della viabilità nel tratto compreso tra l'intersezione con la via M. Regis e l'intersezione con l'Asse Viario;

**PRESO ATTO** delle misure prescritte nell'allegato 1 della prefata ordinanza rubricato “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” il cui contenuto fa parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

**Tenuto conto** che le predette linee guida con riferimento al “COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)” prevedono quanto segue:

### a) Misure generali

- Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020:
- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani.
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;

#### **b) Misure a carico del titolare di posteggio**

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

Considerato, altresì, che nelle predette linee guida viene statuito quanto segue:

- I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale;

- In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;

- Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:

- Corsie mercatali a senso unico;
- Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
- Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
- Ove ne ricorra l'opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati;

#### **ORDINA**

ai fini della tutela della salute pubblica,

- 1) la riapertura, in via sperimentale, del mercato settimanale del giovedì, nel rispetto della nuova distribuzione dei posteggi riportata nella planimetria allegata alla presente sub lettera a).
- 2) l'adozione delle sottoindicate misure:

a) **Misure generali**

- Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 al DPCM 26 aprile 2020;
- Mantenimento in tutte le attività del distanziamento interpersonale;
- Regolamentazione degli accessi in funzione degli spazi disponibili, differenziando i percorsi di entrata e di uscita.
- Fornitura ed accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani.
- Impiego dei guanti "usa e getta" in tutte le attività di acquisto.
- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori sia da parte dei clienti.
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli per informare la clientela sui corretti comportamenti.

Sulla base delle predette misure generali, si esplicita quanto segue:

- a) su via Spiaggia di Ponente i mezzi di supporto alla vendita dovranno essere posizionati tra due posteggi consecutivi in senso parallelo alla via, al fine di ricavare un'area di attesa per gli utenti;
- b) dovrà essere garantita la distanza tra il consumatore e la parte frontale del banco di vendita con le dovute strumentazioni (nastri, paletti, catenelle divisorie);
- c) oltre alla previsione di cui al superiore punto b), limitatamente ai posteggi assegnati sull'area demaniale, ogni esercente dovrà delimitare un ulteriore spazio, frontale al banco di vendita, da destinare ad area di attesa per gli utenti;
- d) gli utenti dovranno percorrere l'area demaniale nel senso di marcia da Nord a Sud e, viceversa, da Sud a Nord il tratto di mercato ricadente sulla via Spiaggia di Ponente. Per il passaggio da un'area all'altra dovranno essere utilizzati i varchi intermedi esistenti;
- e) sarà onere di ogni esercente controllare e richiamare gli utenti del mercato a rispettare la distanza di sicurezza interpersonale, all'uopo impiegando personale proprio;
- f) dovrà essere destinata alla vendita soltanto la parte frontale del banco. Al fine di evitare che gli avventori occupino i corridoi laterali, gli esercenti il mercato dovranno collocare apposite strutture (nastri, paletti, catenelle divisorie, ingombri ecc);
- g) l'inizio delle operazioni di montaggio dei banchi è fissato per le ore 06,30 e, comunque, non prima dell'arrivo del personale di Polizia Locale che provvederà all'assegnazione degli spazi;
- h) le operazioni di chiusura del mercato, compreso lo smontaggio dei banchi, dovranno avvenire entro le ore 14,00 assicurando che il posteggio resti pulito e libero da qualunque tipologia di rifiuti;
- i) è fatto obbligo agli esercenti di riporre ogni tipo di rifiuto prodotto all'interno di sacchi in plastica debitamente sigillati;
- l) la Polizia Locale è incaricata di verificare il rispetto di tutte le suddette prescrizioni, con la possibilità, in caso di mancato rispetto, di sospendere l'attività di vendita;
- m) qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso, alla ingiustificata permanenza di frequenza all'interno dell'area di mercato, al mancato rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l'autorità competente potrà sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza sopraelencate;

b) **Misure a carico del titolare di posteggio**

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
- obbligo di utilizzo di mascherine e guanti;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- disponibilità di un adeguato numero di mascherine e guanti per il caso in cui, eccezionalmente, i clienti ne fossero sforniti;
- posa di contenitori di rifiuti di capienza adeguata;

- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro tra clienti e venditori;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro tra gli operatori anche nelle operazioni di montaggio, smontaggio, carico e scarico;
- in caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

c) **Misure a carico utenti**

Ai sensi dell'art. 23 dell'Ordinanza contingibile ed urgente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020, trattandosi di luoghi al pubblico o aperti al pubblico, tutti gli utenti sono tenuti, oltre a rispettare il distanziamento sociale, ad utilizzare "mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca. Il dispositivo protettivo deve, comunque, essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l'utilizzo. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l'uso".

**DISPONE**

che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e che sia effettuata ogni forma utile di pubblicità e conoscenze nei modi ritenuti più opportuni;

che copia della presente Ordinanza venga trasmessa:

- alla Prefettura di Messina;
- al Commissariato di P.S. di Milazzo;
- alla Compagnia Carabinieri – Stazione di Milazzo;
- alla Compagnia della Guardia di Finanza di Milazzo;
- all'ASP di Messina – distretto di Milazzo;
- alla Presidenza della Regione Siciliana.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione Catania, nel termine di sessanta giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni a decorrere dalla sua pubblicazione.



Il Sindaco  
Avv. Giovanni FORMICA

PLANIMETRIA scala 1:500

MARE

